

CAMERA DEI DEPUTATI

N.198

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto
pubblico informatico redatto dal notaio (198)

*(ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266)*

Trasmesso alla Presidenza il 11 marzo 2010



Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante la disciplina dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 3 agosto 1949 n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione alla Cassa nazionale del notariato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, _____ ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA



Il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n 89)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«ART. 23–bis


1. Il notaio per l'esercizio delle rispettive funzioni devono munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.

ART. 23-ter

1. Il certificato qualificato, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato ai soggetti indicati dall'articolo 23-bis per l'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la loro iscrizione nel ruolo.
2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio è sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.
3. Il titolare custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;

b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaio, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis.»;



c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«ART. 47-bis

1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del Codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.
2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del Codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

ART. 47-ter

1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis.
2. L'atto pubblico informatico è ricevuto in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 ed è letto dal notaio mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.
3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;

d) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«ART. 52-bis

1. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»;

e) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«ART. 57-bis

1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell' articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.



2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;

f) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«ART. 59-bis

1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.».

g) all'articolo 62, primo comma, la parola: <<giornalmente>> è sostituita dalle seguenti:<<entro il giorno successivo>>;

h) dopo l'articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«ART. 62-bis

1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, comma terzo, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, depositati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.



ART. 62-ter

1. Nella struttura di cui al comma 1 dell' articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l'indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all'articolo 23 del regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
2. Il notaio attesta la conformità all'originale delle copie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 62 -quater

1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto legge 15 novembre 1925, n. 2071.
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere altresì richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l'articolo 66 sono inseriti i seguenti:

«ART. 66-bis

1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all'articolo 62-bis.
3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato il Garante per la



protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

ART. 66-ter

1. La tenuta del repertorio informatico sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, sesto comma.»;

l) all'articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis»;

m) dopo l'articolo 68 sono inseriti i seguenti:

«ART. 68-bis

1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall'articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell'atto pubblico, ferma restando l'idoneità dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q-bis, r) ed s), dello stesso decreto;

b) le regole tecniche per l'organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 62-bis;

c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);

e) le regole tecniche per l'esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all'articolo 62-bis;

f) le regole tecniche per l'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il



trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all'articolo 476, comma 1, codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva di cui all'articolo 474, codice di procedura civile.

3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-*bis* e 62-*ter* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-*bis* e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 68-*ter*

1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.».

n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituita dalla seguente:

«Capo IV

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e del rilascio di copie di documenti».

o) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«ART. 73

1. Il notaio può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.».

p) all'articolo 138, comma 2, come sostituito dall'articolo 22, del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «48 e 49» sono aggiunte le seguenti: «52-bis, comma 2».

q) all'articolo 142, comma 1, lettera b), come sostituito dall'articolo 24, del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d,)» sono inserite le seguenti: «o nell'articolo 52-bis, comma 2.».

ART. 2

(Modifica al regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562)

1. Al regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«ART.23-bis

1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatici, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

ART. 3

(Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577)

1. Alla legge 3 agosto 1949 n. 577, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«ART.2-bis

1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l'esercizio delle sue funzioni.».

ART. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 acquistano



efficacia le disposizioni di cui agli articoli 62-ter e 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Con decreto avente natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 giugno 2011, il Ministro della Giustizia, previa verifica dell'operatività della struttura di cui all'articolo 68-*bis*, comma 1, attesta la funzionalità dei servizi di comunicazione e di conservazione necessari per gli adempimenti previsti dagli articoli 62-ter e 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

